

Conteggio annuale 2021

ISTRUZIONI IN CASO DEL CONTEGGIO CARTACEO

1 Informazioni generali

1.1 Documenti inviati

In riferimento al conteggio annuale 2021 vi abbiamo inviato la seguente documentazione:

- **Modulo „Notifica dei salari 2021“.** Le spiegazioni concernenti questo modulo sono riportate nel capitolo 3 delle presenti istruzioni. Vogliate notare che per il personale addetto ai servizi domestici esiste un numero di conteggio separato (p.es. 12345.00 per il personale dell'ambulatorio e 12345.01 per il personale domestico). In questo caso occorre presentare due moduli separati per la notifica dei salari risp. effettuare le relative notifiche via login unico.
- **Attestazione degli assegni familiari,** se svolgete l'attività in un cantone in cui *medisuisse* gestisce una cassa di compensazione per gli assegni familiari o un ufficio di conteggio, e se impiegate personale per il quale vengono versati gli assegni familiari. Le relative spiegazioni sono riportate nel capitolo 4.
- **Busta risposta.**

I clienti della Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari PAT-BVG ricevono i documenti per dichiarare i salari 2022 per posta separata.

1.2 Conteggio via login unico

Potete effettuare il conteggio tramite login unico. A tale scopo andate su www.medisuisse.ch > connect > login unico e inserite il codice stampato in alto a destra del modulo „notifica dei salari 2021“.

Se il conteggio viene elaborato via login unico, si renderà superfluo l'invio dei documenti in forma cartacea. Vi preghiamo di osservare le informazioni che figurano nelle istruzioni separate su www.medisuisse.ch.

1.3 Termine di presentazione

Vi preghiamo di presentare il conteggio al più tardi entro il 31 gennaio 2022. In caso di elaborazione senza *connect*, i moduli (notifica dei salari ed eventualmente l'attestazione degli assegni familiari) ci dovranno essere inviati, debitamente compilati e firmati, entro la suddetta data.

Se non potete rispettare questo termine, richiedete una proroga del termine, inviandoci una e-mail con l'indicazione del numero di conteggio (fv@medisuisse.ch). Una proroga è possibile al massimo fino al 31 marzo 2022.

Qualora l'ammontare degli acconti da voi versati fosse di molto inferiore a quello effettivamente dovuto, vi raccomandiamo di presentare assolutamente il conteggio entro il 31 gennaio 2022. Altrimenti, ai sensi delle rigorose disposizioni della legge sull'AVS concernenti l'incasso dei contributi, sussiste l'obbligo del pagamento degli interessi di mora in ragione del 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2 Obbligo di contribuzione

Nel 2021 sono sottoposti al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD i dipendenti nati nel 2003 (indipendentemente dalla data di nascita) o prima. Questo vale anche per gli apprendisti e praticanti nonché per il personale ausiliario.

Per quanto riguarda l'AVS/AI/IPG nonché l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), dal 2021 i contributi sono dovuti in modo seguente:

Parte salariale annua	AVS/AI/IPG	AD	Totale
fino a 148 200 fr.	10,6 %	2,2 %	12,8 %
oltre 148 200 fr.	10,6 %	1,0 %	11,6 %

Il datore di lavoro deve farsi carico almeno della metà dei contributi.

L'obbligo contributivo si riduce a partire dal mese successivo a quello del compimento dei 64 anni (donne) risp. dei 65 anni (uomini):

- I pensionati che esercitano un'attività lucrativa dipendente non sono soggetti al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG per la parte del reddito conseguito che non supera la franchigia di fr. 1400.– al mese risp. fr. 16800.– all'anno e per ciascun datore di lavoro. Nella notifica dei salari va inserito il salario lordo, al netto della franchigia prevista per i pensionati.
I dipendenti che nel 2021 hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, ma che hanno continuato a lavorare, vanno indicati su due righe:
 - 1^a riga: fino alla fine del mese del compleanno senza deduzione della franchigia;
 - 2^a riga: a partire dal mese successivo con indicazione del salario al netto della franchigia.
- Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione non sussiste più alcun obbligo contributivo.

3 Compilazione della „notifica dei salari 2021“

3.1 Pagina anteriore

A „Senza personale soggetto all'obbligo contributivo AVS“

Se nel 2021 non avete avuto personale alle vostre dipendenze, o non avete impiegato personale soggetto all'obbligo di contribuzione, occorre fare una crocetta nella casella „Senza personale soggetto all'obbligo contributivo AVS“ e rispedirci il relativo modulo debitamente firmato. Secondo le disposizioni legali questa dichiarazione deve essere fatta ogni anno.

B Ammontare dei salari annuali presumibili 2022

Indicate la somma complessiva dei salari soggetta ai contributi AVS, che verserete presumibilmente ai vostri dipendenti nel 2022. Sulla base di queste informazioni verranno fissati i contributi d'acconto per il 2022 per l'AVS/AI/IPG/AD (assieme al conteggio per la differenza dei contributi 2021); nel frattempo i contributi d'acconto saranno fissati in base alla somma annuale provvisoria dei salari del 2021. In mancanza di indicazioni sulla somma presumibile dei salari per il 2022, si terrà conto della somma annuale definitiva dei salari del 2021.

I *medici nei cantoni di Soletta e Zurigo*, per quanto riguarda il fondo ASM, possono inoltre indicare la somma salariale presumibile che andranno a versare alle loro assistenti di studio medico nel 2022.

C Controllo d'affiliazione LPP

Le casse di compensazione devono annualmente controllare se i datori di lavoro sono affiliati a un istituto di previdenza professionale. Verificate se i dati eventualmente prestampati, concernenti l'istituto di previdenza, sono aggiornati ed esatti. In caso contrario vi preghiamo di completarli o di rettificarli.

D Somma salariale ASM 2021 (*medici di Soletta e Zurigo*)

Indicate la somma salariale versata alle assistenti di studio medico nell'anno 2021.

Coniuge collaborante nello studio (*medici di Glarona e Lucerna*)

Se è stato pagato un salario per il coniuge che collabora nello studio, inserite il suo cognome e nome.

In questo modo eviterete di dover pagare, eventualmente, troppi contributi al fondo di formazione delle assistenti medicali.

connect: si prega di inserire i salari ASM nella colonna „ASM“ (SO e ZH) risp. di inserire cognome e nome nella rubrica „Osservazioni“ (GL e LU).

E Data, firma, indirizzo e-mail e numero di telefono

Il modulo deve essere datato e firmato. Vogliate indicarci un recapito telefonico e/o un indirizzo e-mail dove, in caso di delucidazioni, possiamo metterci in contatto con voi o con un vostro rappresentante. I moduli non firmati devono essere rispediti indietro per la firma.

3.2 Pagina posteriore

I dati relativi ai vostri dipendenti, che ci sono stati notificati, sono prestampati (stato: 26 novembre 2021). Le persone che nell'anno di riferimento del conteggio non erano più alle vostre dipendenze vanno cancellate. I dati relativi ai dipendenti mancanti dovranno essere debitamente inseriti.

1 Numero d'assicurato

Il nuovo numero di assicurazione AVS a 13 cifre, introdotto il 1° luglio 2008, è composto dal codice nazionale (Svizzera: 756), un numero aleatorio a 9 cifre e un numero di controllo.

2a Cognome, nome

L'aggiunta „(R)“ (per „rendita“) definisce i dipendenti che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento nell'AVS. In questo caso, vogliate osservare le indicazioni nel capitolo 2, seconda parte.

2b Data di nascita

Se non risulta prestampata, l'indicazione della data di nascita è obbligatoria.

2c Sesso

Se non risulta prestampato, il sesso del/della dipendente va indicato con „F“ per donna risp. „M“ per uomo.

3 – Durata dell'occupazione

4 In queste colonne va in ogni caso indicata esattamente la durata contrattuale dell'impiego di ogni dipendente nell'anno di conteggio (p.es. „15.3.–30.11.“). I collaboratori, che non sono stati impiegati ininterrottamente (p.es. da gennaio a maggio e da ottobre a novembre), sono da annotare su più righe.

6 Salario lordo AVS

Inserite il salario lordo corrisposto nel 2021. Nel caso di accordo sul salario netto si prega di osservare le indicazioni di cui al capitolo 3.3.

Sono sottoposte ai contributi AVS/AI/IPG/AD tutte le *retribuzioni sotto forma di salario lordo*, ossia:

a) il *salario lordo di base*:

sono sottoposte ai contributi, in modo particolare, anche le indennità IPG (incl. le indennità di maternità) e le indennità giornaliere dell'AI. Se il datore di lavoro versa l'indennità IPG o l'indennità giornaliera dell'AI ad una persona obbligata a prestare servizio, ad una madre o ad un beneficiario delle prestazioni AI, o nel caso in cui queste prestazioni vengano compensate con il salario, nel suo conteggio il datore di lavoro deve considerare queste prestazioni come se si trattasse di una componente del salario AVS. La cassa di compensazione rimborsa al datore di lavoro, oltre alla prestazione di cui si tratta, anche la sua quota dei contributi AVS/AI/IPG/AD addebitandole alle rispettive assicurazioni sociali;

V. l'allegato a pagina 5 di queste istruzioni per il conteggio dell'indennità di perdita di guadagno corona e dell'indennità per lavoro ridotto.

b) le *retribuzioni in contanti saltuarie* come: 13^a mensilità, gratifiche, indennità per lavoro straordinario, indennità di vacanze, partecipazione agli utili, provvigioni, premi di prestazione, regali per anzianità di servizio, indennità di trasferimento, indennità di buonuscita, ecc.;

c) i *contributi in corso per la previdenza professionale*, i quali andrebbero a carico dei dipendenti, a meno che, secondo il contratto di affiliazione, il datore di lavoro non venga costretto ad assumerli;

d) il *salario in natura*:

se impiegate dei dipendenti che ricevono vitto e/o alloggio gratuito, questo tipo di salario in natura dovrà essere computato con un eventuale salario in contante. Il salario in natura soggetto ai contributi viene valutato nel modo seguente:

	all'anno	al mese	al giorno
vitto e alloggio	11 880.–	990.–	33.–
– vitto gratuito	7 740.–	645.–	21.50
– colazione	1 260.–	105.–	3.50
– pranzo	3 600.–	300.–	10.–
– cena	2 880.–	240.–	8.–
– alloggio	4 140.–	345.–	11.50

D'altro canto, non sono soggetti ai contributi gli assegni familiari (assegni per i figli, di formazione, di nascita e di adozione secondo gli usi normali) nonché le indennità giornaliere delle assicurazioni per infortuni o malattie.

I redditi conseguiti, che non superano i 2300 franchi in un anno civile e per ogni singolo datore di lavoro, sono sottoposti a conteggio solo su specifica richiesta del dipendente. Per contro, i salari del personale domestico sono in ogni caso sottoposti a conteggio a prescindere dal loro ammontare; tranne che per lavori svolti da giovani adulti per arrotondare la paghetta fino a 750 franchi per datore di lavoro e all'anno.

I dettagli concernenti l'obbligo contributivo si trovano nell'[opuscolo informativo 2.01](#) pubblicato dal [Centro d'informazione AVS/AI](#). Può essere scaricato dal nostro sito web (rubrica Opuscoli informativi > Contributi) o ci può essere richiesto in forma cartacea. In caso di domande sull'obbligo contributivo, *medisuisse* è volentieri a disposizione.

3.3 Caso speciale: Convenzione di salario netto

Il datore di lavoro può concludere con i suoi dipendenti una cosiddetta „convenzione di salario netto”. Sulla base di tale accordo il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai dipendenti un salario al netto dei contributi, assumendosi così, oltre alla quota dei contributi AVS/AI/IPG/AD a suo carico, anche quella a carico del dipendente.

Secondo le disposizioni legali in materia di AVS, la quota dei contributi che il datore di lavoro si assume dovrà essere aggiunta al salario netto ai fini della determinazione del salario lordo sottoposto a conteggio con la cassa di compensazione. Per i pensionati che esercitano un'attività lucrativa, prima di aggiungere la quota assunta dal datore di lavoro, va dedotto l'importo in franchigia (cfr. capitolo 2).

Dal 2021, i salari netti vanno convertiti in salari lordi secondo le seguenti formule (un apposito [supporto di conversione](#) si trova sul nostro sito web nella rubrica Servizi > Ausilio per il calcolo):

salario netto (¹ / ₁₂ sal. ann.):	salario lordo:
fino a 11 559 fr.	salario netto ÷ 0,936
oltre 11 559 fr.	(salario netto + 74.10) ÷ 0,942
pensionati	(salario netto – 1 400) ÷ 0,947

Se il datore di lavoro, oltre ai contributi AVS/AI/IPG/AD, si assume anche il pagamento della parte del dipendente dei contributi LPP e/o delle sue imposte, i relativi importi vanno aggiunti al salario netto prima di effettuare la divisione.

Un eventuale salario in natura (vitto, alloggio, uso del veicolo aziendale per fini privati, ecc.; cfr. capitolo 3.2.6d) va aggiunto al salario lordo in contanti, calcolato secondo i suddetti criteri.

4 Attestazione degli assegni familiari

I datori di lavoro che sono attivi in un cantone in cui *medisuisse* gestisce una cassa di compensazione per gli assegni familiari o un ufficio di conteggio ricevono assieme alla documentazione per il conteggio anche il documento „attestazione degli assegni familiari“.

Sulla base di detta attestazione *medisuisse* notifica gli assegni familiari accordati ai vostri dipendenti per il 2021. Sull'attestazione sono indicati i dipendenti aventi diritto agli assegni e i rispettivi figli, sempre che questi siano stati registrati presso *medisuisse* e il loro diritto sia stato confermato sotto forma di decisione.

Sull'attestazione occorre controllare la durata del diritto agli assegni e l'importo totale degli assegni versati. Solo se necessitate di modificare i dati, l'attestazione deve essere rispedita indietro assieme alla notifica dei salari; in questo caso è da datare e firmare. In caso di un conteggio via *connect*, si renderà superfluo l'invio in forma cartacea.

Vi preghiamo di osservare che eventuali modifiche che possano riguardare le fondamenta legislative per il diritto agli assegni devono essere continuamente e immediatamente comunicate (v. le osservazioni sulla decisione per assegni familiari).

Suggerimento

La legge AVS prescrive che tutti i datori di lavoro devono essere periodicamente controllati in merito alla loro corretta compilazione del conteggio dei salari con la cassa di compensazione. Nelle presenti istruzioni abbiamo indicato con un trattino a margine del foglio, secondo le nostre esperienze, le discordanze riscontrate più volte in occasione dei controlli. Vi ringraziamo sin d'ora per la particolare attenzione che vorrete prestare a dette informazioni.

Allegato: Conteggio nell'ambito della notifica dei salari

... in caso d'“indennità per perdita di guadagno corona”

Durante la pandemia di coronavirus, le casse di compensazione AVS versano varie prestazioni in sostituzione del salario. Queste sono note, tra l'altro, come “indennità per perdita di guadagno corona” o “corona-IPG”. L'indennità ammonta all'80% della perdita di guadagno, ma non più di 196 franchi al giorno.

Conteggio se la “corona-IPG” è versata al datore di lavoro (regola)

Se la “corona-IPG” per il dipendente viene versata al datore di lavoro, anche tale indennità deve essere conteggiata con la cassa di compensazione come salario soggetto all'obbligo contributivo.

Conteggio se la “corona-IPG” è direttamente versata al dipendente (eccezione)

Se la cassa di compensazione ha versato la “corona-IPG” direttamente al dipendente, il datore di lavoro non deve conteggiare l'indennità con la cassa come salario soggetto all'obbligo contributivo.

... in caso d'indennità per lavoro ridotto

Esempio di un conteggio del salario con il **dipendente**:

<i>Salario in caso di orario di lavoro normale:</i>		<i>Salario in caso di lavoro ridotto:</i>	
Salario lordo secondo contratto	4'500.00	Salario lordo secondo contratto	4'500.00
		Riduzione: 136 ore x fr. 24.43	<u>- 3'322.50</u>
		Salario lordo ridotto	1'177.50
./ deduzione AVS/AI/IPG/AD 6,4 %	- 288.00	Deduzioni <u>invariate</u> sullo	} - 288.00 - 90.00 <u>- 169.85</u>
./ deduzione INP (esempio)	- 90.00	stipendio lordo contrattuale	
./ deduzione LPP (esempio)	<u>- 169.85</u>	Salario netto	
Salario netto versato	3'952.15	Indennità per lavoro ridotto	<u>2'658.00</u>
		Totale del guadagno ridotto	<u>3'287.65</u>

Per i dettagli v. l'opuscolo “Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto o per intemperie”, disponibile su www.ahv-iv.ch/p/2.11.i

Indipendentemente dalla riscossione dell'indennità per lavoro ridotto, sulla notifica dei salari della **cassa di compensazione** dev'essere conteggiato e dichiarato il salario lordo contrattuale per il carico di lavoro abituale (nell'esempio sopra riportato 4'500 franchi).

Se avete domande in merito all'indennità per lavoro ridotto, si prega di rivolgervi alla vostra cassa di disoccupazione competente.